

Controlli e verifiche ispettive nei confronti delle società iscritte all'elenco venditori di cui alla deliberazione n. 134/07

1.1 Oggetto ed ambito dei controlli

Le operazioni di controllo hanno la principale finalità di accertare che la documentazione presentata all'atto dell'iscrizione all'elenco di cui alla deliberazione n. 134/07 risulti veritiera e corretta.

Le operazioni di controllo, in particolare, hanno ad oggetto l'accertamento:

- a) del possesso effettivo dei requisiti e del rispetto degli obblighi previsti dalla deliberazione n. 134/07, nonché di quanto autocertificato dalle singole società di vendita con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese all'atto di presentazione dell'istanza per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione n. 134/07;
- b) di eventuali violazioni delle disposizioni dell'Autorità in materia di vendita di energia elettrica, nonché di ulteriori cause che possono comportare la cancellazione automatica dall'elenco di cui all'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 134/07.

1.2 Modalità di realizzazione dei controlli

I controlli di cui al paragrafo 1.1 saranno effettuati tramite:

- l'esame dei documenti trasmessi dalle società;
- interrogazioni dei sistemi informativi (visure anagrafico - camerali, etc.);

accertando l'effettiva esistenza del possesso dei requisiti ed il rispetto degli obblighi previsti dalla deliberazione n. 134/07 e autocertificati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco venditori, nonché il rispetto delle disposizioni dell'Autorità in materia di vendita di energia elettrica e delle ulteriori cause che possono comportare la cancellazione automatica dall'elenco di cui all'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 134/07.

2.1 Oggetto ed ambito delle verifiche ispettive

Le operazioni di verifica ispettiva hanno ad oggetto l'eventuale sussistenza in capo al venditore di cause di cancellazione automatica previste dall'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione n. 134/07, che si possono riscontrare solo successivamente alla data di iscrizione all'elenco.

2.2 Modalità di realizzazione delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive di cui al paragrafo 2.1 saranno effettuate tramite sopralluogo richiedendo di dimostrare la correttezza dei comportamenti nei confronti dei clienti finali o l'ottemperanza alle disposizioni in materia di vendita di energia elettrica, verificando ad esempio la correttezza delle fatture inviate ai clienti domestici, ai clienti in bassa tensione altri usi, il rispetto delle disposizioni della direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità o delle disposizioni del codice di condotta commerciale.